



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1883 del 2019, proposto da

Laura Farinola, rappresentata e difesa dagli avv.ti Livio Di Noi e Vincenzo Di Noi,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pt.;

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione
Reclutamento, in persona del legale rappresentante p.t.;

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono
domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Amato Gianluca, n.c.;

Dri Alessandra, n.c.;

per l'annullamento,

previa sospensione,

del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro

Nazionale di Selezione e Reclutamento prot. n. 359227/2-12 datato 25.10.2018, con cui la Commissione ha giudicato la ricorrente INIDONEA al concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, a causa dell'attribuzione del coefficiente 3 nell'apparato LI per la diagnosi di "piede piatto bilaterale";

e per quanto occorra, del bando di concorso (art. 10, comma 7, lett. B, punti 1 e 3) nella parte in cui dispone che "saranno giudicati inidonei i concorrenti affetti da imperfezioni ed infermità che siano causa di inidoneità al servizio militare secondo la normativa vigente o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente comma 4 (...) tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale Carabiniere" relativo al Decreto Ministeriale 04/06/2014 del Ministero della Difesa, in uno agli allegati, laddove interpretato nel senso di ritenere quale causa di inidoneità il "piede piatto bilaterale" nonché delle norme tecniche approvate con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 61/8-2 CC di prot. datata 6 agosto 2018; nonché, per quanto occorra del DD con cui è stata definitivamente approvata la graduatoria di merito del concorso in contestazione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2019 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Viso l'esito positivo per la ricorrente della verifica, così come da relazione depositata dall'organo accertatore all'uopo nominato;

Ritenuto che, ciò detto, sussista la necessità di disporre l'integrazione del

contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria afferente il concorso indicato in epigrafe, di interesse per la ricorrente, autorizzando sin d'ora la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione di un sunto del gravame (con le relative conclusioni), degli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché dell'indicazione nominativa dei soggetti inseriti nella graduatoria di merito del concorso in contestazione; tale incombenza dovrà essere eseguito nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente ordinanza, a cui dovrà fare, peraltro, seguito il deposito da parte della ricorrente della prova del compimento del prescritto adempimento entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Ritenuto che, nelle more, sussistano giusti motivi per l'accoglimento della domanda cautelare; Ritenuto, ancora, di fissare per il prosieguo la camera di consiglio del 23 ottobre 2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- dispone gli incumbenti nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- accoglie, nelle more, l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecuzione dei provvedimenti impugnati, nei limiti dell'interesse della ricorrente;
- fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 23 ottobre 2019.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2019 con l'intervento dei Magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

L'ESTENSORE
Antonella Mangia

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.